

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CDN** **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Alessandro Levanti, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

### **(119) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGO SOARES DOS SANTOS (calciatore della LND Divisione Calcio a Cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1673/732pf06-07/SP/en del 13.12.2007)**

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dal Procuratore federale, in data 13.12.2007, ritualmente notificato, ex art. 38, c. 8, lett. c), CGS, nei confronti del Sig. Rodrigo Soares Dos Santos; osservato che il soggetto deferito non ha depositato alcuna memoria difensiva; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, avv. Giua, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità del deferito, chiedendo, a suo carico, l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi sei; la Commissione ritiene che il comportamento e la conseguente violazione ascritta al soggetto indicato risultino pacificamente comprovati da quanto é emerso all'esito delle conclusioni formulate dal collaboratore dell'Ufficio indagini in seno alla relazione del 3.4.2007.

Infatti, il quadro ricostruttivo delle circostanze oggetto di contestazione, così come individuabile, in particolare, alla luce delle dichiarazioni rese, in sede di accertamento, dal Presidente della AS Napoli Calcio a 5 al collaboratore dell'Ufficio indagini, non lascia adito a dubbi di sorta in ordine all'attribuzione di responsabilità, come specificamente enucleate nell'atto di deferimento, a carico dei Sig. Rodrigo Soares Dos Santos. L'atleta, dopo il perfezionamento del relativo tesseramento per la s.s. 2006/2007, inopinatamente, nel mese di novembre 2006, abbandonava la società di appartenenza, nonostante avesse percepito, tra l'altro, sino a quel momento, un corrispettivo di importo pari a € 8.000,00, a titolo di rimborso anticipato, come risulta dalle ricevute di pagamento prodotte.

La circostanza, poi, che il deferito non abbia risposto alle convocazioni regolarmente inviategli dalla società sportiva di appartenenza, come risulta dai telegrammi versati in atti, non costituisce altro che la conferma di un comportamento tenuto dal Sig. Rodrigo Soares Dos Santos non solo in violazione dell'art. 1, c. 1, ma anche, sotto il profilo più specificamente connesso al rapporto giuridico in essere tra il tesserato e la società sportiva di appartenenza, dell'art. 92, c. 1, NOIF.

P.Q.M.

La Commissione delibera di infliggere al Sig. Rodrigo Soares Dos Santos la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).

**(123) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO SILVESTRI (fiduciario regionale dei campi sportivi) E PASQUALE MURACA (Presidente GSD Amor Portuense) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' GSD AMOR PORTUENSE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 1465/151pf06-07/SP/en del 3.12.2007)**

**1) Il deferimento**

Con provvedimento del 3.12.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Sandro Silvestri, fiduciario regionale dei campi sportivi, e Pasquale Muraca, Presidente della Soc. Amor Portuense, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 27, comma 1 B, lett. c), del regolamento della LND, nonché la Soc. Amor Portuense, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente.

Secondo la Procura federale, considerato che il campo di giuoco della Soc. Amor Portuense è stato dichiarato agibile dal fiduciario regionale dei campi sportivi, pur non rispettando quanto previsto nel succitato art. 27, in relazione alla distanza minima del campo per destinazione, dovrebbe ravvisarsi la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 27 comma 1 B, lett. c) del Regolamento della LND, da parte del Silvestri e del Muraca, per non aver assicurato la perfetta idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati per il Silvestri e la dichiarazione di responsabilità degli altri deferiti, con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Pasquale Muraca: inibizione per sei mesi;
- per la Soc. Amor Portuense: ammenda di € 2.000,00.

Sono comparsi altresì i deferiti, assistiti dai propri difensori, i quali, dopo aver illustrato le proprie difese, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. In particolare, il Silvestri ha eccepito di non rivestire la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 10 NOIF.

**2) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, rileva quanto segue.

Quanto al Silvestri, non si ravvisa alcuna responsabilità a suo carico. Secondo quanto risulta dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio indagini e dalla documentazione allegata, l'incolpato ha svolto correttamente le funzioni di controllo tecnico sulla idoneità del campo da giuoco al momento del sopralluogo effettuato in data 4.4.2006, provvedendo a tutte le verifiche necessarie ed esauendo con ciò il proprio compito.

Il proscioglimento nel merito del Silvestri consente alla Commissione di astenersi dall'esaminare la questione preliminare concernente la qualifica dello stesso ai sensi dell'art. 10 NOIF, che, peraltro, attribuisce la qualifica di dirigente federale esclusivamente a "coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare".

Quanto al Muraca, invece, il deferimento è fondato. L'incolpato, in qualità di presidente della Soc. Amor Portuense, doveva assicurare la perfetta idoneità del campo di giuoco, utilizzato per lo svolgimento delle gare ufficiali, non solo al momento del sopralluogo, ma durante tutta la stagione agonistica (cosa che, come è stato accertato, perlomeno in due occasioni non è avvenuto).

Alla responsabilità del Presidente segue quella della Società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1.

Sanzioni eque, tenuto conto anche del comportamento dei deferiti e della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità della contestazione, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **3) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Sandro Silvestri dall'addebito contestato e di infliggere la sanzione della inibizione sino al 31 maggio 2008 a Pasquale Muraca e quella dell'ammenda di €. 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. Amor Portuense.

### **(173) - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETA' GS PEGLIESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 26 del 6.12.2007)**

Letto il ricorso, esaminati gli atti e udito il rappresentante della Procura federale, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso avverso l'impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione del GS Pegliese, deferito per responsabilità oggettiva in relazione alla violazione della clausola compromissoria posta in essere dal proprio calciatore sig. Andrea Montefiori.

In *prime cure* la Società è stata prosciolta in considerazione della circostanza che il comportamento del tesserato non poteva ricadere sulla società stessa, giacché l'atleta avrebbe agito nell'ambito della propria sfera soggettiva e personale.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura federale eccependo la contraddittorietà della motivazione fornita dal primo giudice, in quanto ogni infrazione disciplinare del tesserato (dovendosi ritenere tale quella nella fattispecie riconosciuta a carico del calciatore, che infatti in relazione ad essa è stato sanzionato) ricadrebbe in via oggettiva sul sodalizio di cui egli fa parte.

La tesi posta alla base del gravame appare fondata.

Invero, la Commissione territoriale ha considerato come violazione disciplinare la condotta tenuta dal calciatore, valutandola quindi come rientrante nell'ambito dell'attività agonistica, e conseguentemente lo ha sanzionato, ma poi, nel valutare la posizione del GS Pegliese, ha operato una radicale inversione di indirizzo e ha ricondotto l'illecito commesso dal sig. Montefiori alla sfera soggettiva e personale di questi.

Delle due l'una: o quanto posto in essere dal calciatore ha comportato la violazione della clausola compromissoria, ed allora andava dichiarata la responsabilità oggettiva del sodalizio, ovvero il tutto doveva ricondotto al di fuori dell'attività federale.

Orbene, il fatto in relazione al quale il sig. Montefiori ha proposto la querela è avvenuto nel corso di una partita ufficiale e quindi nell'ambito dell'attività agonistica; pertanto, è stato palesemente violato dal calciatore il c.d. vincolo di giustizia con conseguente illecito disciplinare, del quale deve rispondere, in via oggettiva, anche la società per cui egli è tesserato.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, quantificate ai sensi dell'art. 15 CGS.

P. Q. M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Liguria pubblicata sul CU n. 26 del 6.12.2007, dichiara la responsabilità oggettiva del GS Pugliese ai sensi dell'art. 2, comma 4 (oggi art. 4, comma

2) CGS, infliggendole la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di €500,00 (cinquecento/00).

**(174) - RECLAMO DELLA SOCIETA CS VITTUONE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ACC. INTERNAZIONALE-VITTUONE DEL 27.1.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 31 del 14.2.2008 – Campionato Allievi Regionali).**

Letto il ricorso ritualmente promosso dalla società sportiva CS Vittuone avverso la decisione della C.D. Territoriale c/o C.R. Lombardia (CU n. 31 del 14.2.2008), con cui veniva respinto, in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione, in posizione di asserita irregolarità, del calciatore Andrea Pantaleo, tesserato in forza all'Accademia Internazionale, alla gara Accademia Internazionale-C.S. Vittuone, valevole per la 2° giornata di ritorno (27/1/2008) del Campionato Allievi Regionali, Fascia A, Girone H (s.s. 2007/2008);

lette le controdeduzioni fatte pervenire dall'Accademia Internazionale;

ascoltata la società sportiva controparte nella persona del Presidente;

- rilevato che le argomentazioni difensive spiegate dalla CS Vittuone e poste a fondamento dell'odierno ricorso, si sostanziano:

a) nel rilievo per cui la decisione della CD Territoriale c/o il CR Lombardia, oggetto dell'odierna impugnazione, in base alla quale l'organo giudicante di prima istanza, assumendo la distinta natura del Campionato Allievi Regionali, Fascia B, s.s. 2006/2007 (denominato anche "Coppa Lombardia", atteso che alla squadra vincente viene assegnato lo specifico trofeo) rispetto a quello di Fascia A, aveva stabilito che *"le squalifiche comminate nella Coppa Lombardia devono essere scontate in Coppa Lombardia, per cui il calciatore Andrea Pantaleo aveva titolo a partecipare alla gara di campionato (Campionato Allievi Regionali, Fascia A, Girone H) oggetto del reclamo"*, risulterebbe erronea e, in ogni caso, in contrasto con quanto disposto, relativamente ad un presunto caso analogo, dalla CDN (CU n. 17 del 30.11.2007).

b) sull'ulteriore rilievo per cui la sanzione della squalifica di tre giornate di gara comminata al Pantaleo in relazione alle fasi finali del Campionato Regionali Allievi, Fascia B, s.s. 2006/07, avrebbe dovuto impedire la partecipazione del calciatore alle prime (tre) gare ufficiali della squadra della nuova categoria di appartenenza, ovvero della categoria Allievi Regionali, Fascia A, (il Pantaleo non avrebbe potuto disputare, nella s.s. 2007/08, il Campionato Allievi Regionali, Fascia B, per superamento dei limiti anagrafici), in ossequio al generale principio contenuto in seno all'art. 22, c. 6, CGS in tema di esecuzione delle sanzioni non scontate, in tutto o in parte, nel corso della stagione sportiva in cui siano state irrogate;

c) sull'assunto in base al quale, tuttavia, sino alla partita del 27.1.2008, il Pantaleo non avesse scontato affatto le tre giornate di squalifica residuali, con la conseguenza che questi non avrebbe potuto essere impiegato dall'Accademia Internazionale in occasione dell'incontro di calcio disputato, in quella data, contro il CS Vittuone;

d) sull'ulteriore assunto secondo cui la mancata partecipazione del Pantaleo alle prime (tre) gare del Campionato Allievi Regionali, Fascia A, Girone H, s.s. 2007/2008, risultasse pacificamente *"documentata"* in seno al reclamo proposto in primo grado dalla CS Vittuone e, in particolare, sulla base della *"distinta della formazione dell'Accademia Internazionale"* relativa alla gara disputata contro il CS Vittuone in occasione della 2° giornata (di andata) del predetto campionato;

- osservato che, in primo luogo, il CS Vittuone, in questa sede, si è limitato esclusivamente a *"ipotizzare"* (testuale) la mancata espiazione della sanzione *de qua* da parte del

Pantaleo sino alla data del 27.1.2008, di talché tutte le partite disputate dall'Accademia Internazionale sino al 27.1.2008, compresa quella in contestazione, sarebbero state, in definitiva, affette da irregolarità;

- considerato che, tuttavia, la società sportiva ricorrente, a sostegno del proprio specifico assunto difensivo, non ha fornito alcuna prova certa, se non relativamente alla partita disputata contro l'Accademia Internazionale in occasione della 2° giornata di andata (23/9/2008) della più volte citata competizione giovanile, come in effetti risulta dalla distinta di gara versata in atti;

- ritenuto, peraltro, che le argomentazioni della CS Vittuone si appalesano formulate in senso generico

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 7 marzo 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete